

F.I.D.A.C.-C.G.I.L. - PESARO

Alle Segreterie Prov.li dei Partiti Politici PCI-DC-PSI-PRI
Alle Segreterie Prov.li CGIL-CISL
e p.c. Alle Segreterie Prov.li dei Partiti Politici PSDI-DP-PLI-LC
Al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Pe-
saro.

Vi rimettiamo, per Vostra opportuna conoscenza, copia del-
la lettera inviataci in data 24 u.s. dal Presidente della Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro e, qui di seguito, copia della relativa nostra rispo-
sta in merito.

Distinti saluti.

Pesaro, 26 luglio 1978

LA SEGRETERIA PROVINCIALE
FIDAC/CGIL - PESARO

o o o o o o o o o o

Al Dott. GINO FILIPPUCCI
PRESIDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
e MEMBRO DELLA DELEGAZIONE ACRI - firmataria in
sede nazionale dell'Accordo e delle intese a
latere stipulati con la FLB il 12/7/1978 -

Rif.to: Sua lettera (o nota) del 24/7/1978. -
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ognuno può difendersi come crede; ad esempio secondo il siste-
ma, oggi usato può che mai, del 'negare, negare sempre...' (caso Loc-
kheed, caso Arcaini, ecc. ecc. ecc.; a proposito di Arcaini: non sareb-
be stato 'meglio' se avesse dato le dimissioni subito e spontaneamente
anziché esservi costretto a 'furor di popolo', noi pensiamo di sì! e
che dire del lungo elenco di indiziati per il reato di concorso in pe-
culato... ma di questo avremo tempo di parlare sicuramente in altre oc-
casioni), oppure secondo il metodo marziale de 'la migliore difesa è
l'attacco', di scolastica memoria; comunque tutti hanno in comune un
fatto fondamentale: la necessità di difendersi!

Ma, venendo al Suo testo, "non sappiamo come definire il fatto
che" Lei interpreta la nostra lettera del 18 u.s. come sollecitazione
ad "accordo di sottobanco" e invocazione alla "complicità di ammini-
stratori pubblici"; ma quando mai, se la nostra è dichiaratamente una
richiesta formale ed ufficiale subito diffusa in oltre 600 esemplari
in tutta la provincia ed inviata a tutte le forze politiche, sociali
e morali (sì, morali; perché Le pare strano, non ne conosce alcuna?)
e che ci apprestiamo a diffondere molto più largamente?!

Le "intese a latere" sono prassi, ordinaria di ogni contratta-
zione e possono assumere varie forme (di circolari, di lettere, di ver-
bali, di note, ecc.); a questo punto ci sorge un dubbio: come le chia-
ma Lei le Sue lettere, concordate con le OO.SS. davanti al Prefetto di
Pesaro e riportate, da pagina 35 a pagina 38, sul libretto, stampato
dalla Cassa di Risparmio di Pesaro, contenente il testo del precedente

./.

Contratto Integrativo (1975)? Per noi sono "intese a latere"; per Lei sono "accordi di sottobanco", "complicità di amministratori pubblici"? Andiamo, davanti al Prefetto! Ma allora da dove vengono le Sue versioni, quando neanche il Dott. Forcina (funzionario dell'ACRI) è arrivato a tanto, durante l'incontro del 18 u.s.; Lei solo può rispondere a se stesso ed a noi.

Comunque non può immaginare quanto ci faccia piacere che Lei consideri il Suo "accordo sottobanco" come "irregolarità" anzi come "aperta violazione di norme pattizie e di legge" e La assicuriamo che porremo in evidenza tale fatto altamente qualificante in tutte le sedi in cui ci rivolgeremo.

Per quanto riguarda il punto 3) della Sua "nota", la prima affermazione contenutavi è destituita di ogni fondamento, tant'è che nessun documento di nessun genere, né nazionale né locale, la contiene né vi fa neanche lontanamente cenno o menzione! La seconda affermazione poi è del tutto gratuita se non suffragata da precise e consistenti prove documentali di legittimità, che naturalmente La invitiamo a produrre al più presto, mentre ci domandiamo come mai né Lei né nessun altro, da febbraio a oggi, ci abbia fatto presente o solo accennato un fatto così determinante!

Il punto 4) si commenta da solo e non fa altro che rafforzare ci ancor più nei nostri propositi.

Per finire, Le confermiamo sempre formalmente ed ufficialmente quanto chiesto ed affermato nella nostra lettera del 18 u.s., della quale riportiamo integralmente, anzi, un solo punto:

- 1) se intende Lei, nella Sua duplice veste di cui sopra, attenersi scrupolosamente a quanto concordato con la FLB in sede nazionale; in particolare, di procedere, d'intesa con le controparti aziendali, allo stralcio dal contratto integrativo delle parti normative che fossero in contrasto con le norme di rinvio del CCNL e di redigere a parte verbali (o documenti analoghi) che le contengano integralmente.

Evidentemente restiamo ancora in attesa della relativa Sua risposta.

Pesaro, 26 luglio 1978

LA SEGRETERIA PROVINCIALE
FIDAC/CGIL - PESARO